

ACCORDO QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA GRUPPO UNES SUPERMERCATI

In data 30/06/2011, presso la sede la Camera del Lavoro Metropolitana di Milano,

tra

GRUPPO UNES SUPERMERCATI rappresentata da Ottavio BRAMBILLA e Maria ALFANO, in qualità di Responsabili Relazioni Sindacali,

le OO.SS Nazionali

Filcams CGIL, rappresentata da Elisa CAMELLINI,

Fisascat CISL, rappresentata da Giuseppe FOTI,

Uiltucs UIL, rappresentata da Gianni RODILOSSO,


si è convenuto quanto segue:

PREMESSO

- 1) Che con Provvedimento del 8/4/2010 del Garante per la Privacy, l'Autorità ha sostituito il suo precedente del 29/4/2004, applicabile anche esso all'impiego dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi e rapporti di lavoro.
- 2) Che l'art. 4, c. 1 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che "è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".
- 3) Che l'art. 4, c. 2 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le R.S.A., oppure in mancanza di queste, con la commissione Interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".
- 4) Che il divieto posto dalla norma è espressione immediata del principio informatore della tutela della dignità del lavoratore in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti va mantenuta in una dimensione umana e quindi non esasperata dall'uso di tecnologie che possano ridurre la riservatezza e l'autonomia nello svolgimento del lavoro.
- 5) Che il divieto di controllo ha per oggetto "l'attività dei lavoratori" e non soltanto l'attività lavorativa, intendendosi per tale l'intero comportamento umano nel luogo di lavoro.
- 6) Che, pur tuttavia, tale divieto di controllo non pregiudica il diritto-dovere della Società di tutelare il patrimonio prevenendo comportamenti illeciti all'interno della stessa, utilizzando al riguardo sistemi di videosorveglianza per scopi leciti e legittimi, così come individuati nei punti 1. e 2. delle "Considerazioni" di cui al presente accordo quadro.
- 7) Che nella nozione di "impianti audiovisivi ed altre apparecchiature" possono rientrare quegli strumenti che consentono alla Società, attraverso la ripresa di immagini, di raccogliere, registrare, conservare informazioni, ovvero acquisire diretta o indiretta conoscenza dell'attività dei propri dipendenti.
- 8) Che nella disciplina dettata dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori si vieta non solo il controllo a distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale, ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore, svolta anche in via meramente occasionale o saltuaria.

CONSIDERAZIONI

- 1) Che per la sicurezza nello svolgimento della propria attività e per il duplice scopo di tutelare, da una parte, le merci ed i prodotti delle Società, dall'altro di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare il perpetrarsi di atti criminali nell'ambito delle strutture di propria pertinenza nei confronti di propri beni, le Società ha necessità di installare sistemi di videosorveglianza, cioè sistemi, reti ed apparecchiature che permettano la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini.
- 2) Che tali sistemi sono esclusivamente destinati a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio delle Società, da eventuali tentativi di furto o scasso all'interno delle proprie strutture, nonché a prevenire l'infiltrazione all'interno delle aree di propria pertinenza di persone che possano compiere atti di carattere criminoso.



TUTTO CIO' PREMESSO

Le Società e le OO.SS. Nazionali come sopra rappresentate, avendo approfonditamente esaminato e discusso il problema e avendo verificato la necessità di installare, per i fini di cui sopra, gli strumenti di videosorveglianza predisposti dalla Società, convengono sull'opportunità dell'utilizzo alle seguenti condizioni.

PRINCIPI GENERALI

Le Società e le OO.SS. Nazionali, nel darsi atto che la premessa e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente accordo quadro, concordano che l'utilizzo delle apparecchiature dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi.


- 1) Le Parti convengono che l'attività di vigilanza tramite apparecchiature di controllo dovrà avvenire in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti dovrà essere mantenuta in una dimensione umana e quindi non esasperata dall'uso di tecnologie che possano ridurre la riservatezza e l'autonomia nello svolgimento del lavoro, pur contemperando tale rispetto con le caratteristiche dei luoghi e con la necessità di monitorare i punti nevralgici e delicati in cui, più facilmente, può verificarsi un evento contro il patrimonio.
- 2) Le Parti convengono che l'utilizzo di detti strumenti avverrà in conformità all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ed in particolare le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate quale strumento di controllo a distanza della prestazione dei lavoratori medesimi.
- 3) Le Parti rilevano in particolare che la raccolta ed il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi, così come individuati nei punti 1. e 2. delle "Considerazioni" di cui al presente accordo quadro.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 4) Il presente accordo quadro ha validità sull'intero territorio nazionale dove opera la Società e comunque in ogni sua struttura nella quale siano presenti o vengano installati gli impianti di videosorveglianza, da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, essendo irrilevante a tal fine che il controllo venga esercitato in strutture dove i lavoratori possono trovarsi anche in via meramente occasionale o saltuaria.
- 5) Le Parti procederanno alla stesura di un accordo applicativo in sede di ogni struttura, con i contenuti di cui ai successivi punti.

RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI

- 6) In conformità al principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi, le Società si impegna a raccogliere ed a trattare solo i dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere.
- 7) Le Parti concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori, da quelle enunciate nei punti 1 e 2 delle "Considerazioni" del presente accordo quadro, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia, e che non potranno essere diffusi o comunicati a terzi.
- 8) Le Parti convengono che la conservazione totale o parziale delle immagini viene eseguita nei limiti e soltanto per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1 e 2 delle "Considerazioni" del presente accordo quadro, nonché per esigenze di legge o di giustizia e dietro preventiva richiesta da parte dell'autorità competente e per agevolare eventuali operazioni richieste dalla autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
- 9) Le immagini registrate potranno essere conservate fino alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve specifiche richieste dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; in tali ipotesi e comunque in presenza di illeciti, le immagini saranno scaricate su apposito supporto informatico e fornite all'autorità giudiziaria od all'autorità di pubblica sicurezza.
Scaduto il termine di conservazione di cui sopra, le immagini registrate verranno automaticamente cancellate.
- 10) Le Parti concordano che verranno individuate a livello di ogni struttura, con designazione scritta, gli incaricati delle Società e delle R.S.A./R.S.U/OO.SS. ai quali saranno assegnate le password, una in possesso dei rappresentanti della Società ed una in possesso dei rappresentanti delle R.S.A./R.S.U/OO.SS., persone che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni. I duplicati delle password saranno conservati in buste chiuse sigillate, controfirmate dai sopraindicati incaricati e custodite in apposito contenitore di sicurezza.
- 11) Nel limiti e soltanto per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1 e 2 delle "Considerazioni" del presente accordo quadro nonché per esigenze di legge o di giustizia e per richiesta da parte dell'autorità competente, si potrà procedere alla visione delle registrazioni che riguardano l'evento stesso; in tal caso i responsabili indicati dalla Società e quelli indicati dalle R.S.A./R.S.U/OO.SS. procederanno alla visione della registrazione.



PUBBLICITA'

12) Le Parti convengono che tutti coloro che hanno accesso alle strutture in cui siano presenti sistemi di controllo, siano essi dipendenti, fornitori, collaboratori a vario titolo, terzi visitatori, saranno adeguatamente informati in conformità al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", mediante apposita cartellonistica, in maniera chiara ed inequivocabile della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati, tanto più se le apparecchiature non sono immediatamente visibili.

13) Le Parti concordano che la Società provvederà ad informare i propri dipendenti, fornitori o collaboratori a vario titolo, delle responsabilità di natura civilistica, penali e personali che possono derivare da un non corretto utilizzo degli strumenti in questione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le Parti convengono che le specifiche tecniche degli impianti utilizzati che saranno illustrate in sede della definizione degli accordi in ogni struttura, sono le seguenti:

- n. telecamere interne, di cui n. telecamere fisse, di cui n. telecamere rotanti;
- n. telecamere esterne, di cui n. telecamere fisse, di cui n. telecamere rotanti;
- descrizione della tipologia dell'impianto installato, facendo esplicito riferimento ai modelli o tipologia delle telecamere (a colori o in bianco o nero, mm. dell'obiettivo, zoom), del video (monitor a colori o in bianco o nero, schermo piatto e numero di pollici), dell'hardware di registrazione (tipologia di unità di memoria);
- dispositivo di registrazione auto cancellante;
- n. di monitor;
- fascia oraria di attivazione impianto

POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE

L'individuazione delle aree di controllo ed il posizionamento delle telecamere - nel rispetto della normativa in materia ed in coerenza con i principi sopra indicati - verranno illustrati in sede di accordo di ogni struttura alle R.S.A./R.S.U./O.S.S., che potranno formulare a riguardo eventuali osservazioni. Le telecamere non riprenderanno comunque luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi e servizi).

POSIZIONAMENTO SISTEMI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli apparati di videoregistrazione digitale collegata con le telecamere sono collocati presso la sede di ogni struttura all'interno di un apposito ufficio. In ottemperanza della normativa vigente, il nominativo del Responsabile del Trattamento sarà indicato e portato a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti.

PROCEDURE PREVENTIVE E DIRITTI DI INFORMAZIONE SINDACALE

Il presente accordo quadro ha validità sull'intero territorio nazionale.

Le Parti concordano sulla necessità che in sede di incontri a livello di ogni struttura, si verifichi la sussistenza, le esigenze e le condizioni che legittimano l'uso degli apparati di video sorveglianza di cui al presente accordo. A livello di singola struttura, ove la Società installi un sistema di video sorveglianza, le Parti si incontreranno per definire l'accordo applicativo, con particolare riferimento a:

- recepimento dell'accordo quadro, ivi comprese eventuali osservazioni;
- designazione degli incaricati della Società (massimo tre) e sindacali (massimo tre) di cui alla "Raccolta e trattamento dei dati";
- specifiche tecniche degli impianti utilizzati di cui alle "Caratteristiche tecniche";
- planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto, precisando e segnalando sulla stessa le posizioni delle telecamere.

PROCEDURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

1) Fatte salve le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, l'accesso e la visione delle immagini, sono consentiti ai soggetti individuati al punto 2 delle "Procedure preventive e diritti di informazione sindacale", a seguito del verificarsi di eventi di cui ai punti 1 e 2 delle "Considerazioni".

2) Le immagini visionate sono comunque soggette al vincolo di riservatezza.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1) Tutto il personale, della Società e sindacale, coinvolto dalle procedure per la visualizzazione delle immagini registrate, è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite, fermi restando gli obblighi di collaborazione nei riguardi dell'autorità di pubblica sicurezza.

